



Civile Sent. Sez. 1 Num. 6758 Anno 2016

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 07/04/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 10197-2010 proposto da:

FALLIMENTO SUDAPPALTI S.R.L. N. 92/99 (c.f. 07668070639), in persona del Curatore dott. LUCIO GIAMPETRAGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 5, presso l'avvocato MASSIMO CESARO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO GRASSO, giusta procura a margine del ricorso;

2016

366

- **ricorrente** -

**contro**

BANCO DI NAPOLI S.P.A., già SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A. (c.f./p.i. 04485191219), in persona del legale

h





## Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/6-3/7/2009, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del 27/3/07, ha determinato le rimesse revocabili nel minore importo di euro 328.845,91, condannato il San Paolo Banco di Napoli al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dal 2/2/04 al saldo, e statuito sulle spese.

Nello specifico, la Corte del merito, premessi i dati di fatto rilevanti ( era stato effettuato l'accredito di 740 milioni di lire con bonifico registrato il 17/11/98 con data valuta del 14/11/98, sabato, e risultava altresì l'addebito per l'emissione di vaglia di lire 739.876.523 il 16/11/98, con analogo data di valuta), ha ritenuto la natura bilanciata dell'operazione, evidenziando la sostanziale corrispondenza degli importi, la contiguità temporale, la ricorrenza sul conto di pagamenti in contestualità con versamenti di analoghi importi, la retrodatazione per valuta della rimessa, sintomatica dell' accordo tra le parti, il sostanziale congelamento del conto sino a fine luglio, l'esclusione di ulteriori attività successivamente alle operazioni del 16/17 novembre, annotando il conto da tale data esclusivamente addebiti per recupero spese, interessi e bolli, sino al fallimento del 3/2/1999.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso strutturato su tre motivi, ed illustrato con memoria.

h



Si difende con controricorso il Banco di Napoli s.p.a., già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.

## Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, la Procedura si duole della violazione dell'art.115 c.p.c., per avere la Corte del merito fatto riferimento alla prassi bancaria che autorizza un'operazione passiva quando l'operazione attiva non è ancora registrata ma certa ed immediata, senza indicare principi di prova a riguardo, né si potrebbe nel caso prospettare la sussistenza del fatto notorio.

2.1.- Il motivo è infondato.

La Corte d'appello non ha tratto convincimenti dalla prassi o da alcun fatto notorio, ma ha avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti, minuziosamente ricostruito, e, quanto alla relazione temporale tra le due operazioni ha concluso per la contiguità delle stesse, ritenendo irrilevante la minima differenza tra l'accredito del bonifico e l'emissione degli assegni circolari, rafforzando semplicemente il proprio ragionamento col riferimento alla prassi.

1.2.- Col secondo, si duole del vizio di motivazione, insufficiente o contraddittoria, in relazione alla prova della sussistenza del collegamento teleologico-funzionale tra la rimessa e l'addebito, e quindi dei fatti dai quali desumere l'esistenza dell'accordo implicito tra la Banca ed il cliente.



Secondo il Fallimento, possono considerarsi bilanciate solo le rimesse che hanno la natura di versamenti diretti, in contanti, o a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario irrevocabile, per la necessaria tendenza a considerare rilevante il saldo disponibile e nel caso, invece, la Banca ha autorizzato l'emissione del vaglia sul conto scoperto prima di avere avuto contezza e/o sicurezza della piena disponibilità della provvista, essendo stato disposto il versamento sul conto con l'ordine di bonifico registrato, ancorchè con valuta del 14/11, che cadeva di sabato, in data 17 novembre, mentre i vaglia di prelievo sono stati emessi il 16 novembre.

Secondo il ricorrente, la retrodatazione della valuta non può essere idonea a dimostrare l'accordo, né a tal fine rileva il sostanziale congelamento del conto, ed è inidonea a dar conto del collegamento funzionale tra l'addebito ed il successivo accredito la conoscenza da parte della Banca dello stato di difficoltà economica del cliente.

1.3.- Col terzo mezzo, il Fallimento denuncia l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie come operazione bilanciata da cui l'errata disciplina applicata.

2.2.- I due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

Come affermato tra le ultime, nella pronuncia 17195/2014, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la



revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi o del cliente stesso, così da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.

E, come precisato nella pronuncia 1834/2011, la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Né d'altra parte si era espressa diversamente la pronuncia 23393/07, richiamando peraltro la necessità di una prova rigorosa da parte della Banca "dell'effettivo legame tra i movimenti annotati, quale frutto dell'accordo specifico delle parti di sottrarli al meccanismo dell'accredito e della spendita della provvista".



Si pone la questione pertanto della prova, anche sulla base di elementi presuntivi, dell'accordo tra cliente e Banca, e, sotto questo profilo, la Corte del merito ha ampiamente e minuziosamente evidenziato gli elementi che ha ritenuto idonei allo scopo.

Il Giudice del merito ha al riguardo ritenuto la sostanziale corrispondenza degli importi e contiguità temporale delle due operazioni, l'andamento del conto ( sintomatico del fatto che la società, negli ultimi mesi del suo rapporto con la Banca, operava in caso di necessità di importi elevati, fornendo previamente la provvista per l'adempimento contestuale o immediatamente successivo), la retrodatazione per valuta della rimessa nella giornata del 14 novembre, che cadeva di sabato, antecedente di un giorno l'emissione degli assegni circolari, il sostanziale congelamento del conto da fine luglio e l'esclusione di successive operazioni, salvo gli addebiti per spese, interessi e bolli.

Conclusivamente, il Giudice del merito ha ritenuto come il comportamento evidenziato fosse l'unico congruente con la conoscenza da parte della Banca dello stato di insolvenza della cliente.

A fronte di detta congrua e logicamente argomentata esposizione di una pluralità di fatti concludenti ( e non di supposizioni), si palesano infondate le censure del ricorrente.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in euro 8200,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 17 febbraio 2016

Il Presidente